

# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DELLE ENTRATE REGIONALI DIVERSE**

## **Articolo 1 – Premessa**

1.L'esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.

## **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

1. Con la stipula del Contratto l'affidatario si obbliga nei confronti di Regione Campania (di seguito Regione) a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti contrattuali.

2. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il Servizio non si svolge presso le sedi regionali. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari a zero.

3. Il contratto ha per oggetto il servizio di gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali gestiti direttamente dalla Regione, delle entrate patrimoniali e delle entrate regionali diverse, a titolo indicativo e non esaustivo si fa riferimento a canoni

demaniali, a sanzioni amministrative, a servizi, al recupero di contributi e agevolazioni a qualsiasi titolo erogati, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte *ex novo*.

4. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato.

5. Per attività di riscossione coattiva si intendono anche gli adempimenti della fase esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'ente.

### **Articolo 3 - Stima delle quantità**

1. I volumi oggetto del Servizio sono stimabili sulla base della serie storica del carico finanziario e delle partite oggetto di riscossione coattiva, a mezzo ruolo, riferito al quinquennio 2011-2015, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

2. Vengono convenzionalmente utilizzati quali parametri per calcolare l'importo della base d'asta:

- a) l'ammontare del riscosso nel **quinquennio 2011-2015**, per un totale di Euro **103.509.772,86** (centotremilionicinquecentonovemilasettecentosettantadue/86);
- b) il numero delle partite costituenti il carico nel **quinquennio 2011-2015**, per numero **2.590.077** (duemilionicinquecentonovantamilasettantasette);
- c) il numero medio annuo delle comunicazioni inviate con posta raccomandata, stimate in **1.036.030** (unmilione trentaseimilatrenta);

### **Articolo 4 - Durata del servizio e base d'asta**

- 1. Il Contratto ha una durata di complessivi 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

2. Sulla scorta dei volumi stimati al precedente art. 3, a base d'asta sono posti:

a) un aggio del 6%, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso, per un totale stimato nel quinquennio di Euro **6.210.586,37** (**seimilioniduecentodiecimilacinquecentoottantasei/37**), IVA esclusa;

b) un corrispettivo a partita di Euro 2,00 (due/00), che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, per un totale stimato nel quinquennio di Euro **5.180.154,00** (**cinquemilionicentoottantamilacentocinquantaquattro/00**), IVA esclusa;

c) l'importo di Euro 5,00 (cinque/00) per spese postali relative a comunicazioni con posta raccomandata, con ricevuta di ritorno A/R, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato nel quinquennio è pari a Euro **25.900.750,00** (**venticinquemilioninovecentomilasettecentocinquanta/00**), IVA esclusa;

Pertanto la base d'asta convenzionale è stimata in euro **37.291.490,40** (**trentasettemilioniduecentonovantunomilaquattrocentonovanta/40**), IVA esclusa come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Capitolato d'oneri speciale Rif. art. 4, punto 4.2	Unità a base d'asta	Stima convenzionale <b>quinquennio 2011-2015</b>	
Aggio	6%	6.210.586,37	
Partite	€ 2,00	5.180.154,00	
Spese postali comunicazione con posta raccomandata A/R *	€ 5,00	25.900.750,00	

**\* Calcolate sulla base del Tariffario Poste Impresa vigente al 10/04/2017 per spedizioni fino a 20 gr.**

Importo convenzionale annuo	<b>€ 7.458.298,08</b>
Importo complessivo convenzionale a base d'asta =  importo annuo moltiplicato per gli anni di durata del contratto <b>(7.458.298,08 x 5)</b>	<b>€ 37.291.490,40</b>

4. L'aggio offerto, i corrispettivi offerti e gli importi unitari offerti per le spese di comunicazione costituiranno il "riferimento prezzi" per l'erogazione delle spettanze in relazione alle quantità effettive lavorate. Pertanto, l'importo conseguente all'aggiudicazione sarà anch'esso convenzionale laddove, sulla base di quanto indicato all'art. 7, si evidenziassero l'incremento o decremento delle riscossioni convenzionalmente indicate al precedente art. 3.

5. Non costituiscono base d'asta le spese relative alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000; dette spese sono a carico dei soggetti indicati all'art. 8 del Capitolato, secondo le modalità ivi previste.

6. L'aggio, calcolato al netto delle spese, è a carico del contribuente, in misura intera, ed è corrisposto solo a seguito di riscossione dell'importo dovuto. In ogni caso, non costituisce onere per la Regione, salvo gli oneri fiscali ai sensi di legge.

7. Le spese postali sono a carico dei soggetti indicati all'art. 8 del Capitolato, secondo le modalità ivi indicate.

8. E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, secondo la disciplina di cui all'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell'incarico**

1. La Regione avvia la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche, o altro titolo equivalente, secondo le disposizioni cui al D.P.R. n.602/1973 (Titolo II), ove compatibili. In caso di mancato pagamento procede altresì all'inoltro di un primo sollecito.

2.L'affidatario provvede all'esecuzione di tutte le attività successive alla presa in carico dei crediti non riscossi. Tali attività, unitamente ai tempi e alle modalità di esecuzione - il tutto meglio specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato - comprende:

- Presa in carico
- Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 —Titolo II);
- Attivazione e comunicazione delle procedure per la tutela del credito;
- Attivazione della fase esecutiva;
- Gestione delle rateizzazioni;
- Sgravi e rimborsi;
- Procedure concorsuali;
- Attività di contenzioso in capo al affidatario;
- Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi;
- Gestione del rapporto con i cittadini ed utenti: sportelli e *call center*;
- Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche, in base alle specifiche tecniche indicate nell'allegato C;
- Riversamenti;
- Formazione;
- Livelli di servizio;

- Penali;
- Inesigibilità per fatto dell'affidatario;
- Adempimenti per la gestione della conclusione del Contratto;
- Spese postali;
- Termini.

### **Articolo 6 — Condizioni di espletamento delle attività**

1. Modalità, termini e condizioni di espletamento delle attività sono contenute nell'Allegato B.
2. Contestualmente alla stipula del Contratto, l'affidatario e la Regione nomineranno i rispettivi referenti per assicurare il compiuto svolgimento del servizio. L'affidatario dovrà notificare alla Regione tutti i riferimenti utili a contattare il suo referente nel corso dell'esecuzione del contratto. L'affidatario potrà sostituire il suo referente solo previa comunicazione alla Regione con racc. A/R o con PEC.

### **Articolo 7 – Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.
2. Tutti i predetti corrispettivi unitari sono determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Gestore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
3. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione

della revisione periodica del prezzo normativamente prevista a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

4. Corrispettivi e rimborsi sono solamente quelli indicati nel presente articolo, con esclusione di ogni ulteriore spesa e corrispettivo ivi non previsti.

5. I corrispettivi contrattuali saranno erogati secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

#### **Articolo 8 — Spese postali e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive**

1. Le spese postali sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura risultante dall'offerta aggiudicataria.

2. Le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura indicata dalle tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nessuna altra spesa, oltre a quelle qui indicate e all'aggio di cui all'articolo 4, può essere richiesta ai contribuenti.

4. In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, non imputabile al Gestore, tutte le spese saranno da Regione rimborsate nella misura prevista dalla tabella di cui agli allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il rimborso delle spese postali è regolato dal punto 17 dell'Allegato B.

5. In caso di mancata riscossione per qualunque motivo non imputabile al Gestore, il rimborso delle spese di cui al presente articolo viene saldato a conclusione del Contratto. Il rimborso delle spese è in ogni caso subordinato alla previa verifica della documentazione inerente l'effettiva inesigibilità della partita. L'affidatario si obbliga a fornire tutta la documentazione e chiarimenti che la Regione riterrà utili. La Regione riconosce all'affidatario, quale anticipazione di detto rimborso, l'8% (otto per cento) dell'importo riscosso nel bimestre di riferimento, secondo quanto previsto al successivo art.9.

6. La Regione verifica le spese effettivamente sostenute annualmente dal Gestore. In ogni caso, le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno essere superiori all'importo effettivamente sostenuto su base annua. In tale eventualità Regione procede al relativo conguaglio in occasione della liquidazione della prima fattura utile.

### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subfornitori.

2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. In particolare, l'affidatario si obbliga ad utilizzare due conti correnti bancari o postali dedicati, in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Uno dei due conti correnti dovrà essere riservato in via esclusiva ai versamenti relativi alle entrate di natura tributaria, mentre l'altro dovrà essere riservato alle altre tipologie di entrate. Dovrà essere consentito al funzionario delegato dalla regione l'accesso informatico al c/c per la sola visualizzazione di tutte le operazioni che vengono compiute sul c/c.

4. A tal fine, l'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, i conti correnti bancario o postale dedicato, in via esclusiva all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente e le chiavi di accesso che consentano la visualizzazione delle operazioni da parte del



funzionario delegato dalla Regione; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

5. L'affidatario :

a) si impegna a non variare il conto corrente bancario o postale senza la preventiva autorizzazione della Regione;

b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura.

6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento analitico alle attività effettivamente svolte, del tipo di entrata e lista di carico alla quale si riferiscono le attività, con indicazione separata dei corrispettivi per ciascuna attività e tipo di entrata, e dovrà essere intestata all'articolazione organizzativa della Regione Campania che ha trasmesso la lista di carico, che provvederà al relativo pagamento;

7. L'affidatario invierà la fattura all'articolazione organizzativa della Regione Campania che ha trasmesso la lista di carico secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

8. La Regione provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del Gestore sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario.

9. I corrispettivi saranno erogati a cadenza bimestrale posticipata, previa emissione di fattura entro (20) giorni successivi al bimestre di riferimento delle prestazioni.

10. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

11. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte della Regione.

12. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 la Regione corrisponderà al Gestore il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

13. Inoltre verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

14. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'eventualità di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte di Regione, ai sensi del successivo art. 15.

15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento. La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

#### **Articolo 10- Obbligazioni del Gestore del Servizio**

1. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di Servizio contenuti negli Allegati B e C e nell'Offerta Tecnica.

3. L'affidatario si obbliga, a:

a) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Regione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. L'affidatario si obbliga a consentire a Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio

reso con i requisiti tecnici richiesti negli Allegati B e C e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo affidatario ogni relativa alea.

### **Articolo 11 - Verifiche della fornitura**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nomina al momento della stipula del Contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che costituisce condizione perché la Regione possa procedere al pagamento delle fatture, Al DEC dovranno essere inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni contrattuali a mezzo racc.ta A/R o PEC.

### **Articolo 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 13 – Penali**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R intimando al Gestore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.
2. L'affidatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 10 giorni della formale contestazione.
3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali previste del punto 15 dell'Allegato B al presente Capitolato.
4. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; la Regione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il Contratto.
5. In caso di applicazione di penali, la Regione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Inoltre, nei casi in cui l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Gestore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

7. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del Gestore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato anche a prescindere da specifica richiesta della Regione.

8. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Gestore al DEC via PEC o con lettera raccomandata A/R.

#### **Articolo 14 - Cauzione definitiva**

1. Ai fini della stipula del Contratto, l'affidatario deve prestare la fideiussione definitiva a favore della Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La fideiussione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Gestore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la fideiussione deve contenere la clausola espressa con cui viene attribuita al creditore la facoltà di procedere direttamente all'escussione del garante. Il fideiussore garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti della Regione e pertanto resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo. (ovvero la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)

2. La fideiussione opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Regione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo

dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Gestore all'Istituto garante di una formale comunicazione della Regione attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Regione.

4. Qualora l'ammontare della fideiussione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione anche a prescindere dalla richiesta della Regione.

### **Articolo 15 – Risoluzione**

1. E' facoltà di Regione, previa contestazione degli addebiti al Gestore, di risolvere il Contratto per inadempimento ex art.1456 del c.c., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- a) qualora non venga reintegrata la fideiussione a seguito di escussione della stessa per mancato riversamento (punto 12 dell'Allegato B);
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) in caso di ripetute violazioni dei livelli di Servizio, come previsto dal punto 13 dell'Allegato B;
- d) danno all'immagine di Regione;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e delle previsioni di cui all'art. 9;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;

g) violazione del Codice di Comportamento approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n . 172 del 28 marzo 2017;

h) violazione del divieto di cessione del contratto;

i) violazione del divieto di subappalto.

2. Resta inteso che Regione segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Gestore.

### **Articolo 16 - Recesso e rinegoziazione**

1. E' facoltà della Regione recedere unilateralmente dal Contratto, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al Gestore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R anticipata a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso; in tal caso la Regione si obbliga a pagare al Gestore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

2. Nel caso di recesso l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

### **Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Con la stipula del Contratto, l'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Gestore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.



2. L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali
3. Anche a tal fine, l'affidatario dichiara espressamente di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del Contratto.
4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del Servizio, l'affidatario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi al Contratto.
5. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
6. La Regione procederà al controllo, preventivamente alla stipula del Contratto, della copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 3.500.000,00.
7. La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.
8. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Gestore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
9. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

10. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

### **Articolo 18 – Qualità dell'affidatario e divieto di subappalto**

1. Il Servizio può essere svolto solamente da soggetti aventi i requisiti normativi per effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate ai sensi della dell'art. 53 del d.lgs. 446/97 e del DM 11/9/2000 n. 289 e ss.mm.ii.;

2. Il Servizio, non può essere oggetto di subappalto, in tutto o in parte. Sussiste, infatti, l'interesse della Regione all'immutabilità del Gestore, anche al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità, il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.

### **Articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Gestore di cedere a qualsiasi titolo il Contratto; in caso di inosservanza di detto obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente art. 15.

### **Articolo 20 - Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'affidatario e la Regione, in relazione alla validità, all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

### **Articolo 21 - Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regionale della Campania nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

2. Si applica integralmente la disciplina portata dal d.lgs. 196/2003 e le Parti si obbligano al rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni ivi previste e disciplinate;

### **Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1 .Sono a carico del Gestore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221/2012, ad eccezione delle spese che fanno carico a Regione per legge.

